



**OPI**

***Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna***

**BREVE VADEMECUM ELETTORALE PER GLI ISCRITTI**

**Elettorato attivo e passivo**

- Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi, alla data fissata per la prima convocazione ivi compresi gli iscritti sospesi e morosi.
- Ha diritto di voto il professionista che si sia iscritto per la prima volta all'Albo successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

**Fase di ammissione della lista o della candidatura.**

- Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi compresi i consiglieri, i componenti delle Commissioni di albo e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell'ambito di una lista.
- La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori da eleggere e deve essere indicato l'organo per il quale si presenta la candidatura.
- E' vietata la candidatura in più liste concorrenti.
- La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, anche nel caso in cui la lista non venga ammessa.
- Per garantire l'equilibrio di genere le liste devono contenere una rappresentanza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 dei componenti totali della lista

**Sottoscrizione delle liste.**

- All'atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori da eleggere; le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.
- La presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritte dal singolo candidato e corredate da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari.

- Le firme devono essere autenticate dal Presidente uscente, o da un suo delegato, che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all'albo.

### **Autentica firme sottoscrittori e candidati.**

- Depositata la candidatura del singolo o della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica tempestivamente e comunque entro e non oltre la giornata lavorativa la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione motivata della candidatura singola o dell'intera lista.
- La singola candidatura e le liste ammesse al voto restano valide, senza possibilità di modificazione alcuna, per l'intero svolgimento delle operazioni elettorali.
- Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico. È vietato in qualsiasi forma l'utilizzo del marchio OPI/FNOPI

### **Termine e modo di presentazione della candidatura e della lista.**

La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, entro le ore 10.00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

### **Pubblicazione della candidatura e della lista.**

L'Ordine provvede, entro 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea elettorale, alla pubblicazione di tutte le candidature ammesse sul proprio sito istituzionale, indicando le liste con il nome e il logo ove trasmesso dalla lista. Nel caso in cui si presenti omonimia tra candidati ammessi sarà l'Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permetterne l'esatta identificazione.

### **La propaganda elettorale.**

- La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.
- La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.
- Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati, l'Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedente la votazione; l'accesso alla pagina dovrà essere interdetto a partire dalle 24 ore antecedenti l'inizio della votazione. In caso di seconda e terza convocazione lo spazio tornerà ad essere fruibile dal giorno successivo alla seduta non valida sino alle 24 ore antecedenti l'inizio della nuova votazione.
- Qualunque intervento sulla pagina destinata alla propaganda elettorale deve essere sottoscritto da un referente di lista/liste o dai singoli candidati ammessi e pubblicato sotto la propria responsabilità.